

REPUBBLICA ITALIANA

- **COMUNE DI BOLOGNA** -

**ACCORDO INFRAPROCEDIMENTALE PER L'ESERCIZIO DI UN
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA CON
ALIMENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE ELETTRICA (ZEV)**

Fra il **COMUNE DI BOLOGNA**, con sede in Bologna, in persona di
....., il quale interviene nella sua qualità di,
in esecuzione della Delibera di Giunta P.G. ____/2019,
esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge (in prosieguo definito
Comune)

e

il Sig. _____

Premesso che:

- in esecuzione della delibera di Giunta Comunale Prog. N. 223136/2018 e dell'atto dirigenziale P.G.274391/2018 è stata bandita con atto P.G.274391/2018 una selezione , per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assegnazione a persone fisiche di 36 licenze speciali ,di cui 30 licenze a titolo oneroso per l'esercizio del servizio taxi per il Comune di Bologna con alimentazione esclusivamente elettrica (ZEV)
- con determinazione n. 26166/2019 è stata approvata la graduatoria definitiva per l'assegnazione a titolo oneroso, di n. 28

licenze per l'esercizio del servizio taxi.

- l'accordo infraprocedimentale è finalizzato e propedeutico al rilascio delle licenze speciali come previsto dall'art. 11 della L. 241/90 e nel PGTU (Piano generale del Traffico Urbano) del Comune di Bologna.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e inquadramento

1. Il presente accordo è volto a disciplinare un servizio effettuato con autovetture alimentate esclusivamente con elettricità o possibili future alimentazioni ad impatto ambientale zero, ovvero senza alcuna emissione inquinante durante la marcia e/o sosta del veicolo, di seguito denominato "ZEV" nell'area sovracomunale taxi ncc di Bologna.
2. Per quanto non previsto negli articoli che seguono, al servizio "ZEV" si applicano le disposizioni del "Regolamento unificato per la gestione del servizio sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura (taxi e noleggio con conducente)".

Art.2 – Caratteristiche delle vetture

1. La vettura dovrà essere alimentata esclusivamente con elettricità o possibili future alimentazioni ad impatto ambientale zero ovvero senza alcuna emissione inquinante durante la marcia e/o sosta del veicolo; tale caratteristica dovrà permanere per tutta la validità della licenza anche in caso di trasferimento della stessa per atto tra vivi o mortis causa.

2. Oltre le caratteristiche di cui agli artt. 40 e 41 del Regolamento unificato, tali vetture saranno identificate mediante:

- uno speciale adesivo di colore verde indicante l'alimentazione elettrica,
- una numerazione a seguire l'ultimo numero presente nell'organico attuale, preceduto dalla lettera E. (es. E610, E611...).

Art. 3 – Obblighi del conducente

1. Ad integrazione di quanto previsto al capo IX del Regolamento Unificato, i conducenti del servizio ZEV non associati a Centrale Radio , hanno i seguenti obblighi:

a) In caso di danni o avaria della vettura full elettric collegata alla licenza che comporti l'inattività del veicolo per un periodo superiore a d un (1) giorno e previa comunicazione all'Ufficio taxi, per i titolari non associati è consentito, per un periodo massimo di due (2) mesi per anno solare, l'utilizzo di un veicolo sostitutivo di un collega, così come previsto dall art. 47 del vigente Regolamento, con:

1) alimentazione elettrica;

2) alimentazione elettrica plug in;

evidenti e documentate impossibilità di riparazione del veicolo entro il termine di due (2) mesi per anno solare, saranno oggetto di valutazione per la concessione di eventuali deroghe temporali;

b) mantenere in perfetta efficienza il POS per il pagamento di carta di credito o badge elettronico;

c) durante le Domeniche ecologiche e/o particolari limitazioni del traffico per iniziative di promozione della mobilità sostenibile o per raggiunti limiti delle soglie di sfioramento degli inquinanti, previste nel Pair, l'obbligo di presenza in servizio con posticipo del riposo a fine durata di tali provvedimenti;

d) è consentita l'adesione ad una centrale, previa sottoscrizione dell'accordo relativo agli aderenti.

Art .4- Orari di servizio, turno di riposo ed allarmi.- Turno di assegnazione

1. L'orario di servizio, il turno di riposo, così come gli eventuali allarmi, sono disciplinati dal "Regolamento unificato per la gestione sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura (taxi e noleggio con conducente)".

2. Le licenze Zev sono inizialmente assegnate al Turno Numerato.

Art.5 – Trasferibilità per atto tra vivi

1. La licenza e l'autorizzazione sono trasferibili alle condizioni di cui all'art. 27 del "Regolamento unificato per la gestione sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura (taxi e noleggio con conducente)."

2. Il subentrante è vincolato alle norme contenute nel presente accordo che dovrà sottoscrivere al momento del subentro.

Art. 6 – Costo e modalità di rilascio della licenza

1. La licenza ha il costo di € 175.000,00 che dovranno essere integralmente versati prima del rilascio della stessa, costituendo condizione per la sua validità.

2. Il pagamento dovrà essere effettuato prima del rilascio del nulla-osta all'immatricolazione del veicolo, con le modalità impartite dall'ufficio competente, pena l'automatica decadenza dalla graduatoria.

Art. 7 – Penali

1. Il Tassista titolare di licenza ZEV, per le violazioni al presente accordo risponde personalmente ed è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) € 50,00 in caso di Pos non mantenuto in perfetta efficienza;

b) € 150,00 in caso di non osservanza dell'obbligo di presenza in servizio durante le domeniche ecologiche e negli altri casi previsti dall'art.3 comma 1, lettera c);

c) € 200,00 in caso di violazione dell'art 3, comma 1 lettera a ;

d) fino alla prevista revisione del "Regolamento Unificato per la gestione sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura (taxi e noleggio con conducente)"- la risoluzione dell'accordo in caso di reiterate violazioni, con conseguente sospensione della possibilità di esercizio della licenza.

Art. 8 – Controversie

1. La competenza, per eventuali vertenze giudiziarie derivanti dal presente atto, viene di comune accordo riconosciuta esclusiva del Tribunale di Bologna.

Art. 9 – Oneri fiscali

1. Il presente accordo infraprocedimentale ex art.11 Legge 241/90

non è soggetto a registrazione, come disposto all'art.1 della Tabella di cui al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 10– Attivazione del Servizio

Il Servizio dovrà iniziare entro quattro (4) mesi dal rilascio della licenza, a pena di decadenza, detto termine potrà essere prorogato per un massimo di altri quattro (4) mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità temporanea per causa di forza maggiore, ad iniziare il servizio , così come previsto all'art. 26 del "Regolamento unificato per la gestione sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura (taxi e noleggio con conducente)".

Art. 11 – Trattamento dati personali

1. L'Amministrazione Comunale provvede al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo n.679/2016 nonché dal D.Lgs. 33/2013 "Trasparenza", per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

2. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna.

3. Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

4. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art.13 del Reg. EU 679/2016.

Letto, approvato e sottoscritto in data

Per il Comune di Bologna

Firma titolare Licenza
